

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30209 Anno 2017

Presidente: CAMPANILE PIETRO

Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

Data pubblicazione: 15/12/2017

ORDINANZA

sul ricorso 15518-2015 proposto da:

VITALI ADRIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO n.19, presso lo studio dell'avvocato CARLO TOTINO, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLA ROMAGNOLI, ANTONINO DI RENZO MANNINO;

- *ricorrente* -

contro

AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE DELLA S.R.L. ABITARE C.F.01357410420, in persona del curatore fallimentare p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE FRACASSINI n.4, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA D'ORSI, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO TARDELLA;

- *controricorrente* -

contro

HIGH TECH SOLAR S.R.L.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 397/2015 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 12/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Il Collegio

rilevato che VITALI ADRIANA, in proprio e quale legale rappresentante della ABITARE S.r.l., ha proposto ricorso per cassazione della sentenza n. 397/15, depositata in data 12 marzo, con la quale la Corte di appello di Ancona ha confermato il rigetto della opposizione avverso la sentenza del Tribunale di Ancona in data 12 giugno 2006 con cui era stato dichiarato il fallimento della Abitare s.r.l.;

che la curatela del S.r.l. ABITARE si è costituita con controricorso, mentre l'intimata HIGH TECH SOLAR s.r.l. non ha svolto difese;

considerato che con l'unico motivo di ricorso, illustrato anche con memoria, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art.5 l.fall. con riguardo all'accertamento dello stato di insolvenza;

che il controricorrente ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso;

che sussistono le condizioni per la redazione della motivazione in forma semplificata;

RITENUTO

che il motivo di ricorso si mostra inammissibile a norma dell'art. 360-*bis* cod.proc.civ. per la parte in cui deduce la

violazione o falsa applicazione dell'art. 5 della legge fallimentare: la Corte territoriale, ravvisando nella specie una situazione di incapacità non temporanea della società debitrice a far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi ordinari in base al riscontro di rilevanti passività, di numerose procedure esecutive, di omesso deposito dei bilanci relativi ai due esercizi sociali precedenti il fallimento, non si è discostata dalla interpretazione della norma richiamata espressa dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.1, Sentenza n.9856 del 28/04/2006; Sez.1, Sentenza n. 25961 del 05/12/2011; Sez.1, Sentenza n.19027 del 08/08/2013), cui deve darsi continuità non offrendo l'illustrazione del motivo elementi per modificarla; che, nella parte in cui il motivo postula (peraltro, genericamente) una situazione diversa da quella accertata in sede di merito, il motivo è parimenti inammissibile perché tende a far compiere a questa Corte un nuovo giudizio di fatto, estraneo alla verifica di legittimità; che, pertanto, la declaratoria di inammissibilità si impone, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.


dichiara inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso in favore della parte controricorrente delle spese di questo giudizio di cassazione, in € 7.100,00 (di cui € 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Am

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre 2017

Il Presidente



DEPOSITATA